



COMUNE DI CORSICO

Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 7 del 31.03.2015 DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di marzo alle ore 21.10 nella consueta sala delle adunanze sotto la presidenza di MAGISANO Francesco, in PRIMA CONVOCAZIONE, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, notificata per tempo al domicilio di ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all'ordine del giorno, risultano come segue:

Sindaca		
FERRUCCI Maria	Si	
1	MAGISANO Francesco	Si
2	MELEGAZZI Cristina	No
3	MOLISSE Giovanni	Si
4	DI STEFANO Francesco	Si
5	AUCELLO Antonietta	Si
6	PANSINI Giuseppe	Si
7	CECCARELLI Walter	Si
8	FERRONATO Liliana	Si
9	SALERNO Luigi	Si
10	SILVESTRINI Chiara	Si
11	VARIESCHI Davide	Si
12	MANTEGARI Federica	No
13	CHIESA Ilaria	No
14	PASQUINI Antonella	Si
15	LOMBARDI Giovanni	Si
16	ALOE Giovanni	Si
17	DI CAPUA Giacomo	Si
18	BALLARDINI Dario	No
19	PILENGHI Daniele	No
20	MEI Roberto	Si
21	VALASTRO Michele	No
22	TARANTOLA Roberto	Si
23	ANDREIS Roberto	No
24	CETRANGOLO Fioravante	Si
25	GRIECO Francesco	Si
26	RIGGIO Maria	Si
27	MAGNONI Maurizio	No
28	BUSNATI Emilio	Si
29	MASIERO Roberto	Si
30	CIRULLI Vincenzo	Si

Presenti 23 Assenti n. 8

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Flavia Ragosta

Scrutatori:

PANSINI Giuseppe (magg) - PASQUINI Antonella (magg) - BUSNATI Emilio (min)

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaca ZIBARDI LEODILLA MARIA	Si	Assessora LONGO SONIA	No
Assessora BLUMETTI Rosella	No	Assessore SCHMIDT EMANUELE	Si
Assessore GUASTAMACCHIA EMILIO	Si		
Assessora LANDONI NADIA MARIA	Si		

Oggetto: Approvazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, e della correlata relazione, ex art. 1, cc. 611 e 612 Legge 190/2014.

Oggetto: Approvazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, e della correlata relazione, ex art.1, cc. 611 e 612 Legge 190 / 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

1) Visto l'art.1, cc. 611 e 612 Legge 190 / 2014, il quale prevede in sintesi quanto segue e nel quale sono inserite lettere maiuscole a successivi fini espositivi:

611.

[A] Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni,

[B] al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ... gli enti locali ..., a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015,

[C] anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612.

[D] ... i sindaci ..., in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015,

[E] un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

[F] Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica,

[G] e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

[H] Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui [sopra] predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

[I] La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2) Considerato, con riferimento a tutto quanto sopra al numero 1) ed alle lettere maiuscole ivi indicate (cui si rinvia per il dettaglio, e di seguito utilizzate quale riferimento), che:

[A] il Consiglio Comunale ha coerentemente approvato, con propria deliberazione 27.11.2014, n.37, la *Ricognizione sulle società partecipate dall'Ente. Legge n.244 del 24/12/2007 art.3 commi 27, 28 e 29 Aggiornamento 2014*, deliberando tra l'altro [1] *il mantenimento delle partecipazioni nelle: 1) Farmacie Comunali Corsichesi SpA – 2) CAP Holding SpA – 3) Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente Scarl; 4) Navigli Lombardi Scarl, dando atto che le società stesse svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità dell'Ente;* [2] *di dare atto che, per le motivazioni espresse nella deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 06/06/2013, nonché in ragione di quanto indicato nel presente provvedimento, a conclusione della procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di igiene urbana in corso di espletamento, sarà indispensabile esperire una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla dismissione della partecipazione azionaria attualmente detenuta dal Comune di Corsico nel capitale sociale di Area Sud Milano SpA, procedura di cessione rispetto alla quale si rinvia alla già assunta deliberazione di Consiglio Comunale ... n ...;*

[B] [i] il Legislatore nazionale richiede a numerosi enti, tra cui i Comuni, di ridurre il numero delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente in società, in ottica di razionalizzazione, contenimento della spesa, tutela della concorrenza, coerenza dell'azione amministrativa; [ii] si noti che la norma di legge non fa cenno ad altri soggetti cui il Comune a vario titolo partecipa (a mero titolo di esempio, le aziende speciali ex art.114 DLgs 267 / 2000), cosicché si ritiene di dover far riferimento esclusivamente alle partecipazioni societarie (del resto, la stessa Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Lombardia ha recentemente, nel caso specifico in materia di costi del personale, individuato nette linee di separazione tra le società ed altri soggetti, quali appunto le aziende speciali ed i consorzi, con il proprio parere 237/2014/PAR del 29/09/2014);

[C] si tratta pertanto di sottoporre a verifica, rispetto agli aspetti / elementi / fattori di seguito elencati da a) ad e), ciascuno dei soggetti / partecipazioni, di cui il Comune detenga direttamente la titolarità di quote (ancorché alcune riflessioni riguardino anche le partecipazioni indirette, tema che peraltro sussiste solo per la società sub 2) individuati da 1) a 5):

a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;

b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;

d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;

e)

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;

ii) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

1) Farmacie Comunali Corsichesi SpA;

2) Cap Holding SpA;

3) Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente Scarl;

4) Navigli Lombardi Scarl;

5) Area Sud Milano SpA;

[D] quanto oggetto della presente deliberazione, giacché è strettamente correlato alle competenze esclusive del Consiglio Comunale ex art.42, c.2, lettere e) e g) DLgs 267 / 2000 (*organizzazione dei pubblici servizi, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, indirizzi da osservare da parte delle aziende ...*), si ritiene debba essere approvato, entro il 31.03.2015, dal Consiglio medesimo, salva la formale trasmissione da parte del Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

[E] oggetto della presente della deliberazione è dunque una sintesi (*piano*) che, per singola società, individui, le modalità e i tempi di attuazione delle decisioni eventualmente assunte, nonché dei risparmi da conseguire;

[F] la sintesi (*piano*) di cui sopra è correlata dall'analisi (*relazione*) per singola società e per ciascuno degli aspetti / elementi / fattori di cui sopra sub [C];

[G] piano e relazione di cui sopra sono, come detto sub [D], trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché pubblicati sul sito internet dell'Ente (si ritiene nelle sezioni *Amministrazione Trasparente* – sottosezione *Atti Generali*, in relazione a quanto sopra sub 1-I);

[H] i risultati conseguiti in base a detti piano e relazione si ritiene debbano essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e trasmessi dal Sindaco entro il 31.03.2016 alla Corte dei Conti, nonché pubblicati come sopra esposto sub [G];

3) Visti, rispettivamente in allegato 1 e 2 alla presente deliberazione di cui sono parte integrante formale e sostanziale, il piano e la relazione di cui all'oggetto e di cui sopra sub [2] – E / F;

Visto il parere della competente commissione consiliare;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Acquisiti i pareri ex art. 49 del DLgs 267 / 2000;

Con votazione espressa per alzata di mano dalla Sindaca e dai n. 23 Consiglieri presenti, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli (unanimità) n. 23

DELIBERA

- di prendere atto di quanto al numero 1) delle premesse;
- di approvare quanto al numero 2) delle premesse;
- di approvare il piano e la relazione allegati alla presente deliberazione;
- di disporre la trasmissione e la pubblicazione degli stessi come da numero 2) – [G] delle premesse;

Con votazione espressa per alzata di mano dalla Sindaca e dai n. 22 Consiglieri presenti, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli (unanimità) n. 23

DICHIARA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del D. Lgs. n. 267/2000

ALLEGATO 1 – PIANO

Il Comune di Corsico detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- 1) Farmacie Comunali Corsichesi SpA;
- 2) Cap Holding SpA;
- 3) Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente Scarl;
- 4) Navigli Lombardi Scarl;
- 5) Area Sud Milano SpA.

Rinviando all'Allegato 2 (Relazione) per il dettaglio, circa le partecipazioni da 1) a 4) si delibera il mantenimento, mentre si procede con la cessione della partecipazione sub 5).

In Farmacie Comunali Corsichesi SpA il Comune detiene la quota di maggioranza assoluta, cosicché è più diretta, immediata e tangibile l'azione, già intervenuta e che proseguirà in futuro, di contenimento dei costi di gestione e di presidio circa il rispetto dei vincoli di costo degli organi di amministrazione e controllo.

Anche alla luce della limitata quota detenuta in Cap Holding SpA, Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente Scarl, Navigli Lombardi Scarl, il Comune non potrà che esercitare il presidio circa il rispetto dei sopra citati vincoli per gli organi di amministrazione e controllo, e proporre nelle opportune sedi societarie che si prevedano programmi di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali; per CAP Holding SpA va evidenziato il programma in corso relativo alla liquidazione / scioglimento di società di cui quest'ultima detiene partecipazioni.

Per Area Sud Milano, si procede come detto all'avvio dei percorsi volti alla cessione della quota di partecipazione detenuta dal Comune; sino a quando permarrà il proprio status di socio, il Comune presidierà il rispetto dei vincoli circa i costi degli organi di amministrazione e controllo e proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano programmi di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

ALLEGATO 2 – RELAZIONE

Le società in cui il Comune di Corsico detiene partecipazioni risultano essere le seguenti:

- 1) Farmacie Comunalì Corsichesi SpA;
- 2) Cap Holding SpA;
- 3) Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente Scarl;
- 4) Navigli Lombardi Scarl;
- 5) Area Sud Milano SpA.

Le società di cui sopra sub 1) e 5) sono miste pubblico – privato; le società sub 2), 3), 4) sono a capitale interamente pubblico, a capitale frazionato su un numero rilevante di Enti pubblici.

Per singola società / partecipazione societaria, le principali informazioni di carattere economico – finanziario ed afferenti l'oggetto sociale e la gestione svolta sono di seguito riportate.

1)

DENOMINAZIONE	FORMA SOCIETARIA	ATTIVITA' PREVALENTE	COD.FISCALE PARTITA IVA	DATA COSTITUZIONE	DATA SCADENZA	QUOTA % ENTE
FARMACIE COMUNALI CORSICHESI S.P.A.	S.P.A.	FARMACIA	12130890150	20/03/1997	31/12/2050	91,00%
Patrimonio netto al 31/12/2013	Capitale sociale	n. azioni possedute	Controvalore nominale	Valore attuale della partecipazione calcolata sul patrimonio netto		
€ 1.067.561,00	€ 1.046.408,00	184.164	€ 952.127,88	€ 971.480,51		

2)

DENOMINAZIONE	FORMA SOCIETARIA	ATTIVITA' PREVALENTE	COD.FISCALE PARTITA IVA	DATA COSTITUZIONE	DATA SCADENZA	QUOTA % ENTE
CAP HOLDING S.P.A.	S.P.A.	SERVIZIO IDRICO	13187590156	30/05/2000	31/12/2029	0,695%
Patrimonio netto al 31/12/2013	Capitale sociale	n. azioni possedute	Controvalore nominale	Valore attuale della partecipazione calcolata sul patrimonio netto		
€ 649.306.666,00	€ 567.216.597,00	3.942.006	€ 3.942.006,00	€ 4.512.681,33		

3)

DENOMINAZIONE	FORMA SOCIETARIA	ATTIVITA' PREVALENTE	COD.FISCALE PARTITA IVA	DATA COSTITUZIONE	DATA SCADENZA	QUOTA % ENTE
RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A.R.L.	SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA	05314400960	17/05/2006	31/12/2050	1,16%
Patrimonio netto al 31/12/2013	Capitale sociale	quote possedute	Controvalore nominale	Valore attuale della partecipazione calcolata sul patrimonio netto		
€ 251.879,00	€ 72.510,00	1,16%	€ 841,12	€ 2.921,80		

4)

DENOMINAZIONE	FORMA SOCIETARIA	ATTIVITA' PREVALENTE	COD.FISCALE PARTITA IVA	DATA COSTITUZIONE	DATA SCADENZA	QUOTA % ENTE
NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L.	SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	RIQUALIFICAZIONE NAVIGLI LOMBARDI	04191340969	30/12/2003	31/12/2030	0,20%
Patrimonio netto al 31/12/2013	Capitale sociale	quote possedute	Controvalore nominale	Valore attuale della partecipazione calcolata sul patrimonio netto		
€ 205.816,00	€ 100.000,00	0,20%	€ 200,00	€ 411,63		

5)

DENOMINAZIONE	FORMA SOCIETARIA	ATTIVITA' PREVALENTE	COD.FISCALE PARTITA IVA	DATA COSTITUZIONE	DATA SCADENZA	QUOTA % ENTE
AREA SUD MILANO S.P.A.	S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI	03442430967	30/01/2002	31/12/2025	10,00%

Patrimonio netto al 31/12/2013	Capitale sociale	n. azioni possedute	Controvalore nominale	Valore attuale della partecipazione calcolata sul patrimonio netto
€ 2.285.578,00	€ 516.457,00	51.645	€ 51.645,00	€ 228.557,80

Come da numero 2) – [C] delle premesse della Deliberazione di Consiglio Comunale, cui la presente relazione è allegata, gli **aspetti / elementi / fattori** in base ai quali ogni società / partecipazione societaria vengono sottoposte a verifica sono i seguenti:

- a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;
- d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;
- e)
 - i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;
 - ii) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

Per singola società / partecipazione societaria e per singolo aspetto / elemento / fattore si sviluppano le seguenti considerazioni.

1) FARMACIE COMUNALI CORSICHESI SPA

a)

Il Comune può ben essere titolare di farmacie comunali e che la gestione delle stesse può ben essere svolta da parte di una società quale Farmacie Comunali Corsichesi SpA, ai sensi del vigente art.9 Legge 475 / 1968: *Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite [tra l'altro] ... d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.*

Circa l'indispensabilità della partecipazione societaria, va evidenziato che le farmacie gestite dalla società presentano risultati, per singolo punto vendita, differenziati anche in relazione all'ubicazione di ciascuno. Ancorché risulti evidente il progressivo processo di liberalizzazione della gestione delle farmacie (da ultimo si rinvia, non esaustivamente, al DL 1 / 2012; recentemente il legislatore è ulteriormente intervenuto nella materia con l'art.7, c.4-quater Legge 27 Febbraio 2015, n. 11, di conversione, con modificazioni, del DL 31 Dicembre 2014, n. 192), e quindi sia evidente la concorrenza cui le farmacie pubbliche sono costantemente sottoposte in relazione alle farmacie private (valendo peraltro anche il viceversa), il Comune ritiene che alle proprie farmacie sia tuttora applicabile, nell'insieme ed in particolare per i punti vendita meno redditizi in quanto ubicati in aree non caratterizzati da particolare appetibilità commerciale, quanto previsto dall'art.112 DLgs 267 / 2000, ossia che la gestione possa ricondursi ai *servizi pubblici locali*, in relazione alla *produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali* (quindi a favore dei cittadini che possono beneficiare della presenza della farmacia nello specifico quartiere) e a *promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*.

In particolare, si evidenzia:

- come da art.4 del vigente contratto di servizio tra Comune e società, i particolari obblighi di vicinanza e di supporto al cliente finale (anche in condizione di disagio), nonché gli obiettivi di miglioramento annuale della qualità del servizio;
- la gestione del servizio 24 ore su 24 nella farmacia n.1, senza applicazione di sovrapprezzi (diritto di chiamata nelle ore notturne), nel rispetto degli equilibri reddituali e finanziari della società (il che vale anche per i punti a seguire);

- la fornitura gratuita di presidi medici alla locale AUSER;
- l'avvio del servizio a domicilio di farmaci su indicazione della Direzione Servizi Sociali del Comune;
- la particolare funzione di servizio associabile alla farmacia di Via Curiel, anche in relazione alla collocazione della stessa.

b)

La società ha un numero di amministratori inferiori a quello dei dipendenti.

c)

La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d)

Anche alla luce della compagine mista della società, non risulta praticabile l'attivazione di percorsi di aggregazione tra la società comunale e società pubbliche di gestione di farmacie di cui altri Comuni siano titolari.

e)

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In materia di numero di amministratori, la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.729, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ... Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. ...

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.728 e 725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 [e 726] possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali e' pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali e' inferiore al 50 per cento del capitale.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ...

ii) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

Anche con riferimento ai dati di preconsuntivo del bilancio di esercizio 2014, la società produce un risultato economico positivo e crescente, in relazione (oltre che all'aumento dei ricavi) ad azioni di razionalizzazione dei costi avviate negli ultimi anni, con particolare riferimento alla migliorata gestione di magazzino, all'oculata politica degli approvvigionamenti, azioni che proseguiranno in futuro anche con attenzione alla rotazione dei prodotti tra i diversi punti vendita ed alla revisione dei contratti in essere con i fornitori (mirando ove possibile alla contrazione dei relativi costi);

significative riduzioni sono già intervenute con riferimento ai compensi dell'organo amministrativo e del segretario di quest'ultimo, dei costi del personale e dei premi ai dipendenti delle assicurazioni, delle pulizie, dei trasporti interni, delle telecomunicazioni; sono in corso valutazioni, in ottica di contenimento dei costi complessivi nel mantenimento della positività della posizione finanziaria, relative all'acquisto dell'immobile nel quale oggi è collocato (in affitto) il magazzino aziendale; la posizione finanziaria e di liquidità della società è positiva.

Il Comune presidia circa il proseguimento dell'opera già avviata in materia di razionalizzazione dei costi, e circa l'oculata politica di contenimento o non aumento dell'organico della società.

2) CAP HOLDING SPA

a)

CAP Holding SpA è il soggetto affidatario *in house* del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento ai sensi della LR 26 / 2003 e del DLgs 152 / 2006.

Il Comune non dispone più della diretta competenza in materia di affidamento del servizio idrico, ma esercita esclusivamente i propri diritti quale azionista della società.

In relazione a quanto sopra, il Comune deve obbligatoriamente mantenere la propria quota di partecipazione nella società sin quando essa sia affidataria *in house* del servizio.

b)

La società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c)

La società non svolge, né si può porre il caso, gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d)

Data la natura di società d'ambito, non pare porsi il tema dell'aggregazione con altre società pubbliche, tematica peraltro indipendente dalla competenza istituzionale del Comune di Corsico.

e)

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In materia di numero di amministratori, la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.729 e dall'art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...

In materia di compensi agli amministratori, a CAP Holding SpA si applica, e la società dovrà rispettare, quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014):

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

...

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo ... periodo del comma 4.

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto previsto dall'art.1, c.725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Quanto al compenso del Collegio Sindacale di CAP Holding, la società ha applicato quanto previsto dall'art.6, c.6 DL 78 / 2010:

6. ... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, presidierà circa il rispetto dei sopra citati vincoli, e proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nonché programmi di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

CAP Holding prosegue inoltre il proprio programma di liquidazione e prospettico scioglimento delle proprie società partecipate (TASM Romania, Società Intercomunale Brianza, Fondazione FIDA, Rocca Brivio Sforza S.r.l.).

3) RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SCARL

a)

La società, con l'insegna *Infoenergia*, opera quale struttura tecnico - operativa volta a favorire l'uso razionale dell'energia, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza ed il risparmio energetico, fornendo consulenza e supporto sulle materie energetico - ambientali ai cittadini, alle aziende ed agli Uffici Tecnici delle Amministrazioni Comunali (socio in numero di 70) e Provinciali (n.2, Milano e Monza – Brianza). In particolare, la società offre il proprio supporto presso l'Ufficio Tecnico Comunale a cittadini ed imprese il 2° e 4° mercoledì di ogni mese dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

b)

La società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c)

La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d)

Non pare porsi il tema dell'aggregazione con altre società pubbliche operanti sul territorio.

e)

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In quanto società interamente pubblica, in materia di numero di amministratori, la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.729 e dall'art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...

In materia di compensi agli amministratori, alla società si applica, e la società dovrà rispettare, quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014):

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

...

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo ... periodo del comma 4.

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto previsto dall'art.1, c.725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Quanto al compenso del Collegio Sindacale della società, la società rispetta quanto previsto dall'art.6, c.6 DL 78 / 2010:

6. ... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui

all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

La società si attiene al principio di contenimento del costo del personale aziendale, in relazione al non aver proceduto ad alcuna assunzione negli ultimi quattro anni, ed il Comune presiederà che la società si attenga allo stesso principio in futuro.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, presiederà circa il rispetto dei sopra citati vincoli, e proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nonché programmi di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

4) Navigli Lombardi Scrl

a)

Navigli Lombardi è una società che persegue la promozione e la valorizzazione culturale e turistica della rete costituita da Naviglio Grande, Naviglio Martesana, Naviglio di Paderno, Naviglio Pavese e Naviglio di Bereguardo e del territorio / comunità da essi lambiti.

I soci fondatori sono Regione Lombardia, le Province, i Comuni e le Camere di Commercio di Milano e Pavia, il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi e 40 dei 49 comuni rivieraschi.

Navigli Lombardi opera per:

- valorizzare il patrimonio culturale materiale ed immateriale;
- promuovere il turismo anche attraverso servizi di navigazione interna;
- realizzare eventi con il coinvolgimento delle comunità locali in partnership pubblico-private;
- avviare progetti di sviluppo territoriale attraverso partnership pubblico-private;
- creare occasioni per il tempo libero, lo sport ed il benessere anche attivando finanziamenti da fondi, europei, statali e regionali.

La società può portare benefici ai territori sopra ricordati anche in corrispondenza dello svolgimento di EXPO 2015.

b)

La società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c)

La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d)

Non pare porsi il tema dell'aggregazione con altre società pubbliche operanti sul territorio.

e)

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In quanto società interamente pubblica, in materia di numero di amministratori, la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.729 e dall'art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...

In materia di compensi agli amministratori, alla società si applica, e la società dovrà rispettare, quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014):

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo ... periodo del comma 4.

Ex art.16, c.2 DL 90 / 2014, Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto previsto dall'art.1, c.725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Quanto al compenso del Collegio Sindacale della società rispetta quanto previsto dall'art.6, c.6 DL 78 / 2010:

6. ... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, presidierà circa il rispetto dei sopra citati vincoli, e proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nonché programmi di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

5) AREA SUD MILANO SPA

a)

Il Comune di Corsico risulta attualmente titolare di una partecipazione azionaria pari al 10% del capitale sociale di Area Sud S.p.A. (azioni con diritto di voto), la quale tuttavia non eroga più alcun servizio pubblico in favore della cittadinanza corsichese.

In particolare, va segnalato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 6 giugno 2013, avente ad oggetto «*Gestione del Servizio di igiene ambientale all'interno del territorio comunale – presa d'atto dell'attuale quadro normativo e determinazioni conseguenti*», preso atto della non conformità della gestione del servizio di igiene ambientale all'epoca intestata ad Area Sud S.p.A. rispetto ai principi di matrice comunitaria, veniva approvata la proposta di avviare e porre in essere tutte le attività volte all'affidamento del servizio in questione all'interno del relativo territorio comunale, il tutto con l'obiettivo di individuare il nuovo gestore mediante l'espletamento di apposita procedura concorsuale conforme ai principi di pubblicità, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione desumibili dal Trattato, nonché al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 34 c. 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221. Con la medesima deliberazione consiliare si dava altresì atto che il predetto affidamento risultava destinato a perdere efficacia a far data dal 1° gennaio 2014, e ciò alla luce della vigente disciplina di settore.

Il Comune provvedeva conseguentemente ad indire nel 2014 apposita procedura di evidenza pubblica finalizzata all'aggiudicazione del servizio di igiene ambientale (alla quale Area Sud S.p.A. non prendeva parte), ad esito della quale la gestione in questione è stata affidata a far data dal 1° marzo 2015 ad altro operatore.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31 marzo 2015 il Comune di Corsico ha verificato ed approvato la necessità di dismettere la predetta partecipazione azionaria, ad esito della quale provvederà ad assumere le determinazioni del caso, anche in merito alla designazione dei relativi rappresentanti ai competenti organi societari. Il Comune provvederà alla conseguente revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società di propria nomina, conseguendo una riduzione dei componenti e dei relativi compensi.

b)

La società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c)

La società non svolge gestioni analoghe o simili a quelle svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d)

Alla luce di quanto già rilevato dal Comune come sopra sub a), non risulta opportuno per il Comune di Corsico valutare possibilità di aggregazione societaria.

e)

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In materia di numero di amministratori, la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.729, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ... Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. ...

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori si prende atto dell'attestazione da parte della Società del rispetto della norma.

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 [e 726] possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

Come già esposto, il Comune di Corsico avvierà le procedure per cedere la propria quota di partecipazione in Area Sud Milano; sino a quando quest'ultimo percorso non sia perfezionato, ossia sino a quando il Comune manterrà il proprio status di azionista, il Comune stesso, tenendo conto della dimensione della propria quota di partecipazione, presidierà circa il rispetto dei vincoli sopra esposti e proporrà, nelle appropriate sedi societarie, che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nonché programmi di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

COMUNE DI CORSICO
PROVINCIA DI MILANO

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, E DELLA CORRELATA RELAZIONE, EX ART. 1, CC. 611 E 612 LEGGE 190/2014".

Il giorno 25 del mese di marzo dell'anno duemilaquindici, il Collegio dei Revisori:

- Dott.ssa Antonella D'Aniello Presidente
- Rag. Armanda Margutti Revisore

esamina la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, E DELLA CORRELATA RELAZIONE, EX ART. 1, CC. 611 E 612 LEGGE 190/2014".

Il Collegio esamina la proposta di deliberazione consiliare, il piano (allegato 1) e la relazione (allegato 2), parti integranti e sostanziali della proposta di deliberazione in oggetto e prende atto che, in base agli aspetti / elementi / fattori (di cui art. 1, cc. 611 e 612 legge 190/2014) di ciascuna società / partecipazione societaria sottoposta a verifica, il Comune propone il mantenimento della partecipazione diretta o indiretta delle seguenti società: Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A. – CAP Holding S.p.A. – Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente S.c.a.r.l. – Navigli Lombardi S.c.a.r.l..

Relativamente ad Area Sud Milano SpA, il Collegio prende atto che, per le motivazioni già espresse nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 06/06/2013, nonché in ragione di quanto espresso nella proposta di deliberazione espressamente richiamata nella relazione (allegato 2) ed avente ad oggetto "Atto di indirizzo e determinazioni in ordine alla partecipazione del Comune di Corsico attualmente detenuta nel capitale sociale Area Sud Milano S.p.A.", che il Comune non ritiene più strategica ed indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali la partecipazione detenuta dal Comune di Corsico nel capitale sociale di Area Sud Milano S.p.A., posto che la predetta società, allo stato, non assicura la gestione di alcun servizio in favore della cittadinanza corsichese.

Il Collegio prende atto altresì che la proposta di deliberazione "Atto di indirizzo e determinazioni in ordine alla partecipazione del Comune di Corsico attualmente detenuta nel capitale sociale Area Sud Milano S.p.A." prevede indizione ed espletamento di apposita procedura di alienazione della partecipazione al capitale sociale allo stato detenuta dal Comune di Corsico nel capitale sociale di Area Sud Milano S.p.A..

Vista la documentazione a corredo della proposta in oggetto;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lg. 267/2000, come modificato dalla legge n. 213/2012;

Il Collegio, per quanto di propria competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla proposta di deliberazione in esame, segnalando la necessità di monitorare i compensi amministratori per l'anno 2015 in funzione dell'intervenuta modifica legislativa che prevede che "...a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013."; sottolineando che tale decurtazione comprende anche la remunerazione di particolari cariche.

Corsico, 25 marzo 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Presidente Dott.ssa Antonella D'Aniello
- Componente Rag. Armanda Margutti





**CITTA'
DI CORSICO**
PROVINCIA DI MILANO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Art. 49 comma 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, E DELLA CORRELATA
RELAZIONE, EX ART.1, CC. 611 E 612 LEGGE 190 / 2014**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore interessato.

Visto con parere favorevole.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ISTITUZIONALE
f.to Dott.ssa Filomena Romagnuolo

Corsico, lì 17/03/2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario.

Visto con parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTABILITA' E BILANCIO
f.to Dott.ssa Cristina Costanzo

Corsico, lì 17/03/2015

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to MAGISANO Francesco

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Flavia Ragosta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Flavia Ragosta

Corsico, **- 5 MAG. 2015**

Copia autentica dell'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Flavia Ragosta

Corsico, **- 5 MAG. 2015**

